



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ACCORDO DI SERVIZIO TRA AMMINISTRAZIONI

(art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

Accordo di servizio tra Amministrazioni
(art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2013, fra le parti:

- **ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE** (qui di seguito, per brevità, "Istituto"), cod. fisc. 80212550588, con sede in Roma, via di San Michele, 18 (c.a.p. 00153), in persona del Direttore pro tempore, arch. Laura MORO;

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (qui di seguito, per brevità, "Provincia"), cod. fisc. 00337460224, con sede in Trento (TN), piazza Dante, 15 (c.a.p. 38122), in persona del dott. Marco Tomasi, nato a Trento il 27 settembre 1951, la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento della Conoscenza.

Premesso che

- a) l'Istituto ha avviato un progetto per l'evoluzione e sviluppo del sistema SIGEC finalizzato alla migrazione delle applicazioni di catalogo in ambiente WEB BASED;
- b) il fine principale di tale progetto è quello di assicurare a tutti i soggetti – che operano nell'ambito della catalogazione dei beni culturali e del paesaggio – il pieno accesso alle strutture informatiche e tecnologiche necessarie a prescindere dalla effettiva dotazione di materiali hardware e software nelle proprie sedi;
- c) la realizzazione di tali obiettivi rende necessaria la formulazione di un modello integrato del sistema del catalogo nel quale le diverse strutture del Ministero per i Beni e Attività Culturali operano;
- d) si rende altresì necessario il coordinamento e l'integrazione tra il sistema informatico sviluppato dall'Istituto e quelli propri sia delle strutture del M.i.B.A.C. medesimo che degli altri enti pubblici coinvolti nella catalogazione dei Beni Culturali;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1: Premesse, forma e variazioni del presente accordo

- 1.1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. Unica forma del presente accordo, incluse le sue eventuali successive modifiche e variazioni è quella scritta.
- 1.2. E' nulla qualsiasi clausola, accordo paracontrattuale, autorizzazione, modificazione o proroga che non sia stata stipulata per iscritto tra le parti.

Articolo 2: Oggetto dell'accordo

- 2.1. La Provincia si impegna a realizzare un progetto di integrazione fra il sistema SBC e il Catalogo dei Beni Culturali attraverso i servizi di interoperabilità già in parte disponibili nel sistema SIGEC WEB, sviluppato e gestito da parte dell'Istituto.
- 2.2. Il servizio di interoperabilità tra i due sistemi indicati verrà sviluppato dalla Provincia affinché sia consentito lo scambio e trasferimento dei dati dal sistema SBC al sistema SIGEC WEB, secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente accordo e nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante.
- 2.3. L'Istituto autorizza la Provincia ad effettuare modifiche e integrazioni del sistema SIGEC WEB così come indicate nel punto 1 dell'allegato tecnico, derubricato come "requisiti aggiuntivi per l'integrazione", nonché al punto 2 del medesimo allegato e derubricato come "modifiche al sistema SIGEC WEB".
- 2.4. Per ogni altro aspetto tecnico relativo alla realizzazione del progetto si rinvia all'allegato tecnico che rappresenta comunque parte integrante del presente accordo.

Articolo 3: Modalità di esecuzione e sede di lavoro

- 3.1. La Provincia svilupperà il progetto indicato nell'allegato tecnico con affidamento del servizio ad un soggetto giuridico privato e terzo, individuato di comune accordo con l'Istituto.
- 3.2. L'Istituto si impegna a fornire alla Provincia tutte le informazioni utili e necessarie per lo sviluppo del progetto e l'implementazione del sistema informatico.
- 3.3. L'Istituto si impegna a mettere a disposizione della Provincia gratuitamente una licenza d'uso illimitata del sistema software SIGEC WEB in versione "polo locale", e tutte le successive future implementazioni.

3.4. Resta inteso tra le parti che le modalità, i tempi ed il luogo di esecuzione del presente accordo sono determinate da parte dell'Istituto e della Provincia di comune intesa e che nessuna variazione al progetto può avvenire senza il previo e congiunto consenso scritto di entrambe le parti.

3.5. La Provincia si impegna a comunicare all'Istituto i dati identificativi della ditta incaricata della realizzazione del progetto nonché i parametri e le condizioni pattuite nel medesimo incarico.

3.6. L'Istituto conserva la facoltà di autorizzare o negare la possibilità di subappalto del servizio affidato dalla Provincia alla ditta di cui al precedente punto 3.5.

3.7. La Provincia indica quale responsabile per l'esatta esecuzione del presente accordo il dott. Luigi Ferenzena.

3.8. L'Istituto indica quale referente per quanto previsto nel presente contratto il l'arch. Maria Luisa Desiderio.

Articolo 4: Importo economico

4.1. Per le attività oggetto del presente accordo e per ogni costo aggiuntivo e anche occasionalmente connesso alla realizzazione del progetto indicato nell'allegato tecnico, l'Istituto è esonerato dal pagamento di qualsiasi somma.

4.2. Ogni onere economico resta interamente a carico della Provincia per tutta la durata dell'accordo stabilita al successivo articolo 5.

Articolo 5: Durata dell'accordo

5.1. Il presente contratto ha una durata di anni 2 (due) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione.

5.2. Alla scadenza del secondo anno, il presente accordo può essere rinnovato e/o prorogato a seguito di consenso scritto tra le parti.

Articolo 6: Dichiarazioni e obblighi della Provincia verso l'Istituto

6.1. Le parti concordano che ogni funzionalità sviluppata sul SIGEC WEB per l'integrazione con il sistema SBC rimangono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

6.2. La Provincia non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni o aggiunte al progetto così come espressamente pattuito ed indicato nell'allegato tecnico.

6.3. Ogni modifica, integrazione o variante ai sistemi SIGEC WEB per garantire l'integrazione con il sistema SBC, diversa e ulteriore rispetto a quelle definite nell'allegato tecnico, devono essere concordati con l'Istituto, al quale spetta la direzione lavori e il collaudo tecnico finale, entrambi con oneri a carico dell'Istituto.

Articolo 7: Riservatezza dei dati e diritto d'autore

7.1. Le parti si obbligano reciprocamente ad osservare e fare osservare, ai propri dipendenti, o a terzi (imprese che svilupperanno o altri **soggetti esterni** alle amministrazioni) l'obbligo di non rivelare qualsiasi informazione relativa ai prodotti, ai piani, al commercio, all'attività ed all'organizzazione dell'Istituto o della Provincia di cui si possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

7.2. L'obbligo di cui al precedente punto 7.1. ha cogenza sia durante lo svolgimento delle attività che successivamente alla conclusione delle stesse ed anche in caso di mancato rinnovo dell'accordo alla sua naturale scadenza.

7.3. Ogni creazione dell'intelletto o invenzione industriale realizzata nel corso delle attività oggetto del presente accordo è di proprietà dell'Istituto, fatto salvo comunque il diritto dell'autore ad essere riconosciuto come tale.

7.4. L'Istituto conserva altresì ogni diritto patrimoniale connesso all'utilizzo delle funzionalità sviluppate nel sistema SIGEC WEB per SBC.

Articolo 8: Risoluzione dell'accordo

8.1. Le parti, previa messa in mora, hanno il diritto di risolvere il presente accordo in caso di inadempienze connesse a quanto indicato e pattuito nel presente atto.

8.2. Le parti potranno altresì risolvere il contratto per i seguenti motivi:

a) a causa di frode o grave negligenza nello svolgimento delle attività da parte della Provincia o della ditta dalla stessa incaricata;

b) a causa di ritardi palesi sul programma delle attività causati da una delle parti, o dalla ditta incaricata, e tali da compromettere la buona riuscita dell'opera.

c) a causa di inadempienza ed inosservanza, da parte della Provincia o della ditta incaricata, delle prescrizioni impartite dall'Istituto in materia di condotta delle attività, contabilità e specifiche tecniche.

8.3. In caso di risoluzione anticipata, ciascuna parte conserva il diritto ad essere risarcito dall'eventuale danno cagionato dalla negligenza, imperizia e/o imprudenza della altra parte o della ditta incaricata.

Articolo 9: Contenzioso

9.1. Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sarà possibile risolvere in spirito di conciliazione, è competente il TAR Lazio.

Articolo 10: Rinvii e norme

10.1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile e della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

Il presente atto, composto di 7 pagine e un allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti per accettazione, in due originali aventi unico effetto.

Per la Provincia

IL DIRIGENTE GENERALE del
DIPARTIMENTO della CONOSCENZA

(dott. Marco Tomasi)



Per l'Istituto

IL DIRETTORE

(arch. Laura Moro)


